

Deliberazione 19 dicembre 2008 – ARG/elt 191/08

Aggiornamento per il trimestre gennaio – marzo 2009 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico, di ulteriori componenti. Istituzione della componente tariffaria UC₇ e modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2008

Visti:

- il Trattato dell'Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01 (di seguito: il Trattato);
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del Trattato (di seguito: regolamento n. 659/99);
- il regolamento (CE) n. 794/04 della Commissione Europea (di seguito: la Commissione), del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/99;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 dicembre 1995 (di seguito: decreto 19 dicembre 1995);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/03);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” (di seguito: decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004);
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di

cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale gas 20 luglio 2004);

- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modifiche, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- il decreto ministeriale 22 dicembre 2006 recante Approvazione del programma di misure e interventi su utenze energetiche pubbliche, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004;
- il decreto ministeriale 22 dicembre 2006 recante Modificazione del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004, recante nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo 20/07);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 dicembre 2007 di revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali gas e elettrico 20 luglio 2004 (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" (di seguito: decreto legislativo n. 115/08);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale";
- l'articolo 18 dell'emendamento del Governo alla proposta di legge AS 1195 approvata dalla Camera dei Deputati e in discussione al Senato;
- l'articolo 3-ter dell'emendamento presentato dal Governo al disegno di legge n. 1936, approvato dal Senato e in discussione alla Camera dei Deputati;
- la decisione della Commissione C (2006) 3225 def (di seguito: decisione C(2006) 3225 def);
- la decisione della Commissione C (2007) 5400 del 20 novembre 2007 (di seguito: C(2007) 5400);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2002, n. 227/02;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 9 agosto 2004, n. 148/04;
- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04);

- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2004, n. 231/04;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, 34/05 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2005, n. 235/05;
- la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2006, n. 190/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 190/06);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2006, n. 249/06;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2006, n. 319/06 (di seguito: deliberazione n. 319/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 321/06;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2007, n. 36/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07;
- la deliberazione dell'Autorità 24 aprile 2007, n. 97/07;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n. 145/07 (di seguito: deliberazione n. 145/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2007, n. 167/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2007, n. 266/07;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2007, n. 341/07;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 345/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 352/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 353/07 (di seguito: deliberazione n. 353/07);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2008, EEN 2/08;
- la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2008, ARG/elt 30/08;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, EEN 31/08 (di seguito: deliberazione EEN 31/08);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 38/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 38/08);
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 47/08);
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 48/08;

- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2008, ARG/elt 49/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2008, ARG/elt 71/08;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2008, ARG/elt 86/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 86/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito, deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2008, ARG/elt 137/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2008, ARG/elt 138/08 (di seguito: deliberazione Arg/elt 138/08);
- la deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08;
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2008, n. ARG/elt 168/08;
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2008, n. ARG/elt 169/08;
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2008, ARG/elt 171/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 171/08);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2008, n. ARG/elt 177/08;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2008, n. ARG/elt 183/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, n. ARG/elt 188/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, n. ARG/elt 189/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, n. ARG/elt 190/08;
- il documento per la consultazione 29 ottobre 2008, DCO 32/08 (di seguito: documento di consultazione DCO 32/08);
- il Terzo Rapporto Annuale sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica del 2 dicembre 2008, pubblicato sul sito internet dell'Autorità;
- la comunicazione congiunta del Gestore Servizi Elettrici S.p.A. e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 4 dicembre 2008, prot. P20080044112, ricevuta dall'Autorità in data 12 dicembre 2008, prot. generale 39646;
- la comunicazione della Cassa del 9 dicembre 2008, prot. n. 2562, ricevuta dall'Autorità in data 15 dicembre 2008, prot. generale 40168;
- la lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2008, prot. 4468SSL/08 (prot. gen. dell'Autorità n. 38072 del 3 dicembre 2008).

Considerato che:

- la Commissione, con decisione C(2006) 3225 def, ha avviato la procedura di indagine formale in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2010 dei regimi tariffari speciali per la fornitura di energia elettrica, di cui all'articolo 11, comma 11, della legge n. 80/05;
- con la decisione C(2007) 5400, la Commissione ha ritenuto incompatibile con le norme del Trattato la misura di proroga del regime tariffario speciale esistente per la società ex-Terni e sue aventi causa, di cui all'articolo 11, comma 11, della legge n. 80/05 ed ha imposto il recupero delle somme eventualmente erogate, a tale titolo, nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007;
- il Governo italiano ha impugnato innanzi agli organi di giustizia comunitaria la citata decisione C(2007) 5400;
- il riconoscimento delle condizioni tariffarie speciali ad Alcoa e l'erogazione della relativa componente compensativa deve essere subordinata alla presentazione di

adeguata garanzia di pagamento rispetto all'obbligo di restituzione delle somme che risultassero indebitamente percepite in conseguenza di una eventuale decisione della Commissione, in coerenza con quanto già previsto dalla deliberazione n. 190/06;

- il punto 3 della deliberazione n. 190/06 prevede che la garanzia di cui al precedente alinea è tale da coprire le somme che verranno erogate a partire dalla data di entrata in vigore della medesima deliberazione fino al 31 dicembre 2006, termine successivamente prorogato fino al dicembre 2008 con le deliberazioni n. 319/06, n. 145/07, ARG/elt 38/08 e ARG/elt 138/08;
- la Commissione non ha ancora espresso il proprio orientamento definitivo circa il problema dei costi energetici delle industrie ad alta intensità energetica;
- sono in atto azioni parlamentari volte a ricercare una soluzione definitiva in relazione ai regimi tariffari speciali riconosciuti alle società Alcoa e alle società aventi causa della società ex – Terni;
- la componente tariffaria A4, a copertura degli oneri connessi ai regimi tariffari speciali, di cui al comma 54.1, lettera c), del Testo integrato, per il quarto trimestre 2008 è stata transitoriamente ridotta con deliberazione ARG/elt 138/08;
- sulla base dei dati forniti dalla Cassa, il conto finanziato dalla componente tariffaria A4 evidenzia una strutturale carenza di gettito per l'anno 2009;
- il comma 74.4 del Testo integrato prevede che a ciascun cliente finale, ammesso a beneficiare di regimi tariffari speciali ai sensi delle disposizioni dei commi 74.1 e 74.2 del medesimo Testo integrato, sia versata una componente tariffaria compensativa calcolata ai sensi del medesimo comma 74.4 ed aggiornata in coerenza con le disposizioni di cui al comma 74.5 del Testo integrato;
- con deliberazione ARG/elt 47/08 l'Autorità ha introdotto disposizioni specifiche per la società Ferrovie dello Stato S.p.A. ai fini del calcolo e dell'aggiornamento della componente compensativa di cui al comma 74.4 del Testo integrato;

Considerato che:

- gli oneri per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da parte degli utenti domestici economicamente disagiati e/o in gravi condizioni di salute (di seguito: clienti del settore elettrico in stato di disagio) sono posti a capo del "Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio" di cui al comma 54.1, lettera u) del Testo Integrato, alimentato dalla componente tariffaria As;
- con la deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorità ha, tra l'altro, previsto che:
 - a) le compensazioni per le agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, per i clienti che ne faranno richiesta entro il 31 marzo 2009, siano riconosciute a valere dall'1 gennaio 2008;
 - b) a far data dal quarto trimestre dell'anno 2008, venga avviata l'applicazione della componente tariffaria As, finalizzata alla copertura degli oneri conseguenti il riconoscimento della compensazione della spesa;
- con la medesima deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorità ha definito i valori delle compensazioni da riconoscere per l'anno 2008 e che tali valori sono stati definiti con riferimento alla spesa annua del cliente domestico tipo, con tariffa D2, servito in maggior tutela, come prevista nel terzo trimestre dell'anno 2008 ;
- l'articolo 16 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 prevede che, nel periodo di regolazione 1 gennaio 2008 – 31 dicembre 2011, l'Autorità aggiorna gli

ammontari di compensazione, applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2 e consumo pari a 2700 kWh/anno, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007;

- è in fase di sperimentazione operativa il sistema centralizzato tramite il quale i Comuni italiani acquisiscono le domande di accesso al sistema di compensazione sociale e si prevede che il sistema vada a regime nel gennaio 2009.

Considerato che:

- dalla stima degli oneri previsti nel 2009 a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al comma 54.1. lettera b) del Testo Integrato, non emergono, dal punto di vista economico, esigenze di un aumento del gettito della componente tariffaria A3, pur in presenza di probabili criticità dal punto di vista finanziario;
- gli effetti delle disposizioni della legge finanziaria 2008 relative alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono in corso di valutazione sulla base delle notizie pervenute all'Autorità relativamente ai decreti attuativi previsti dal medesimo provvedimento.

Considerato che:

- il comma 62.1 del Testo Integrato prevede che il Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, viene utilizzato per la copertura degli squilibri connessi ai meccanismi di cui agli articoli da 34 a 44 del Testo integrato, e viene alimentato dalla componente tariffaria UC3; e che al fine di stimare gli oneri di competenza del 2009, gli uffici dell'Autorità hanno effettuato specifiche richieste di dati agli esercenti;
- gli incentivi riconosciuti alle imprese distributrici e all'impresa di trasmissione a fronte di recuperi di continuità del servizio, al netto delle eventuali penalità per mancato rispetto dei livelli tendenziali fissati dall'Autorità, sono coperti tramite l'applicazione della componente tariffaria UC6;
- dai dati disponibili si può prevedere un miglioramento della qualità del servizio nel corso del periodo di regolazione 2008-2011, sia per il servizio di distribuzione che per il servizio di trasmissione.

Considerato che:

- l'articolo 2, comma 19, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che ai fini della determinazione delle tariffe si fa riferimento anche ai costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
- con deliberazione n. 219/04 l'Autorità ha determinato i criteri e le modalità di riconoscimento del contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali gas e elettrico 20 luglio 2004 e alle relative deliberazioni attuative dell'Autorità;

- l'articolo 5, comma 3, della deliberazione n. 219/04, stabilisce che l'erogazione del contributo tariffario, di cui all'articolo 3 della medesima delibera, viene effettuata a valere sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 54.1. lettera l) del Testo Integrato, a fronte della consegna, da parte dei distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali gas e elettrico 20 luglio 2004, di titoli di efficienza energetica di tipo I, con riferimento all'obiettivo specifico aggiornato a carico del distributore nell'anno precedente;
- l'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04, stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno l'Autorità può aggiornare il valore del contributo tariffario unitario di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- l'articolo 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha aggiornato ed esteso temporalmente gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia e di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui ai decreti ministeriali gas e elettrico 20 luglio 2004 ed ha introdotto un meccanismo di assorbimento automatico di eccessi di offerta di titoli di efficienza energetica negli obiettivi annuali;
- l'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha abrogato il comma 2 dell'articolo 3 dei decreti ministeriali elettrico e gas 20 luglio 2004, il comma 4 dell'articolo 4 del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e il comma 3 dell'articolo 4 del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 (il cosiddetto "vincolo del 50%);
- l'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, ha abrogato l'articolo 9, comma 1, dei decreti ministeriali elettrico e gas 20 luglio 2004, prevedendo che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 20/07, i costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti con le modalità di cui all'articolo 8 dei decreti ministeriali elettrico e gas 20 luglio 2004, come modificati dallo stesso decreto, trovano copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica o gas naturale e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall'Autorità, e che tali criteri tengono conto degli obiettivi di cui al decreto, del prezzo medio delle transazioni dei titoli di efficienza energetica, dell'evoluzione dei prezzi dell'energia, dei risultati conseguiti, delle conoscenze acquisite dall'Autorità sui costi per la realizzazione dei progetti e della necessità di offrire condizioni omogenee per la realizzazione dei progetti a tutti i soggetti di cui all'articolo 8 dei decreti ministeriali elettrico e gas 20 luglio 2004;
- l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 dello stesso articolo, nonché dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto, si applicano i provvedimenti normativi e regolatori emanati in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00;
- l'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo n. 115/08 ha disposto che, ai fini dell'applicazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale non destinate all'impiego per autotrazione è equiparato al risparmio di gas naturale;

- l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che l'Autorità provvede, tra l'altro, all'individuazione delle modalità con cui i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti realizzati secondo le disposizioni del decreto stesso, nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, trovano copertura sulle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale;
- la deliberazione EEN 31/08 ha prorogato al 31 dicembre 2008 il termine di cui all'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 219/04 per la determinazione del contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti per l'anno 2009 dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007;
- con il documento di consultazione DCO 32/08 l'Autorità ha avanzato proposte per l'aggiornamento del contributo tariffario unitario di cui alla deliberazione n. 219/04 per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti per l'anno 2009 e successivi, e che l'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti è ancora in corso;
- il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica è finanziato tramite i corrispettivi per prelievi di energia reattiva di cui agli articoli 8 e 15 del Testo integrato;
- le novità normative e le proposte regolatorie recentemente introdotte relativamente al meccanismo dei titoli di efficienza energetica fanno emergere elementi di incertezza circa la stima delle necessità di gettito per l'attuazione del meccanismo stesso nei prossimi anni; e che tale stima potrebbe comportare necessità di gettito superiore a quanto garantito dai corrispettivi per prelievo di energia reattiva di cui al precedente alinea.

Considerato che:

- con deliberazione ARG/elt 171/08 l'Autorità ha definito un corrispettivo di gradualità per fasce (di seguito: corrispettivo GF) applicato all'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo in bassa tensione non domestici diversi dall'illuminazione pubblica, non trattati monorari e serviti in maggior tutela o nel mercato libero il cui gettito alimenta il Conto oneri per la gradualità;
- il Conto oneri per la gradualità di cui al precedente alinea è utilizzato per la copertura degli oneri sostenuti da Terna, derivanti dall'applicazione del corrispettivo GF ai punti di prelievo di clienti finali non domestici connessi in bassa tensione trattati orari o per fasce diversi dall'illuminazione pubblica e diversi da quelli serviti o aventi diritto al regime di salvaguardia.

Considerato che:

- l'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, prevede "misure di compensazione territoriale (...), fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare";
- l'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;

- con deliberazione n. 353/07 l'Autorità ha aggiornato per l'anno 2008 l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, fissandola pari a 0,0162 centesimi di euro/kWh e determinando il valore della componente MCT per l'anno 2008 pari a 0,02 centesimi di euro/kWh;
- a partite dall'1 gennaio 2008, per effetto delle disposizioni del Testo integrato approvato con deliberazione n. 348/07, le componenti della tariffa elettrica espresse in centesimi di euro/kWh prevedono tre decimali dopo la virgola;
- con deliberazione ARG/elt 86/08 l'Autorità ha stabilito che, a partire dall'1 luglio 2008, anche la componente MCT, espressa in centesimi di euro/kWh, preveda tre decimali dopo la virgola; e che conseguentemente il valore della componente MCT è stato fissato, a partire dal terzo trimestre 2008 pari a 0,017 centesimi di euro/kWh;
- in coerenza con la metodologia adottata con deliberazione n. 353/07, l'aggiornamento dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, di cui alla legge n. 368/03 per l'inflazione deve essere effettuato utilizzando il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), per il periodo dicembre 2007- novembre 2008, rispetto ai dodici mesi precedenti;
- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), come rilevato dall'Istat, per il periodo dicembre 2007 - novembre 2008, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura pari al 3,3%;
- il valore attuale della componente tariffaria MCT appare adeguato a garantire la copertura della variazione di cui al precedente alinea.

Considerato infine che:

- non si rilevano variazioni di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione presso la Cassa.

Ritenuto opportuno:

- prorogare al 31 marzo 2009 il termine di cui al punto 3 della deliberazione n. 190/06;
- adeguare in aumento la componente tariffaria A4;
- rivedere in riduzione l'aliquota della componente UC3;
- fissare la componente UC6 a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità dei servizi di distribuzione, in coerenza con la stima degli incentivi che dovranno essere erogati nel corso del periodo regolatorio 2008-2011 in relazione ai previsti miglioramenti della continuità del servizio rispetto ai livelli tendenziali fissati dall'Autorità, prevedendo un obiettivo di raccolta di fondi per l'anno 2009 pari a circa 180 milioni di euro;
- prevedere che, in relazione alla revisione delle aliquote della componente A4, venga applicata la differenziazione di aliquota prevista dal comma 73.1 del TIT, in coerenza con il percorso di gradualità del processo di riforma delle deroghe in materia di applicazione degli oneri generali avviato con la deliberazione ARG/elt 38/08;
- adeguare al rialzo l'aliquota della componente tariffaria As, fissandone prudenzialmente il valore per il primo trimestre 2009 ad un livello pari a 0,169

centesimi di euro/kWh per tutte le tipologie di utenza di cui al comma 2.2 del Testo integrato;

- fissare, per l'anno 2009, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 pari a 0,0167 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, per tener conto dell'aggiornamento annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo cui è soggetto;
- confermare per il primo trimestre 2009 il valore delle altre componenti tariffarie A, e della componente MCT;
- rinviare a successivi e diversi provvedimenti la soluzione delle criticità finanziarie che dovessero emergere nella gestione degli oneri previsti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al comma 54.1. lettera b) del Testo Integrato;
- a fronte delle novità normative e alle proposte regolatorie recentemente introdotte relativamente al meccanismo dei titoli di efficienza energetica e ai conseguenti elementi di incertezza che caratterizzano ad oggi la stima delle necessità di gettito per l'attuazione del meccanismo stesso nei prossimi anni, stabilire modalità di prelievo per l'anno 2009 seguendo un approccio prudenziale;
- in relazione a quanto sopra, istituire una specifica componente tariffaria, denominata *UC₇*, destinata alla copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, per la quota di oneri eventualmente eccedenti il gettito garantito dalle componenti tariffarie sui prelievi di energia reattiva;
- fissare transitoriamente pari a zero detta componente *UC₇*, in attesa di una più precisa definizione degli oneri e anche al fine di garantire agli operatori i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di fatturazione;
- istituire presso la Cassa il Conto oneri per la gradualità;
- prevedere che per il trimestre gennaio – marzo 2009 gli addebiti per la parte riferita al servizio di vendita di cui al comma 74.4 del Testo integrato, salvo quanto previsto per le Ferrovie dello Stato S.p.A. dall'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 47/08, siano aggiornati ai sensi del comma 74.5 del medesimo Testo integrato, con riferimento ai corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato in vigore al 30 giugno 2007, aggiornati coerentemente con le variazioni delle condizioni economiche per l'approvvigionamento dell'energia elettrica che si applicano ai clienti ammessi al servizio di maggior tutela;
- aggiornare i valori degli ammontari di compensazione di cui alle tabelle 3 e 4 della deliberazione ARG/elt 117/08 applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nel quarto trimestre 2008 e nel primo trimestre 2009

DELIBERA

Articolo 1

Differimento del termine di cui al punto 3 della deliberazione n. 190/06

1.1 Il termine di cui al punto 3 della deliberazione n. 190/06 è differito al 31 marzo 2009.

Articolo 2

Istituzione della componente tariffaria UC₇, del Conto oneri per la gradualità e modificazioni del Testo integrato

2.1 E' istituita la componente tariffaria UC₇, a copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali.

2.2 All'articolo 1, comma 1.1 del Testo integrato, dopo la definizione "componenti UC₆" è aggiunta la seguente definizione:

“● **componenti UC₇** sono le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh, a copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali;”

2.3 All'articolo 1, comma 1.1 del Testo integrato, dopo la definizione "componente τ 3(D3)" è aggiunta la seguente definizione:

“● **corrispettivo GF (gradualità fasce)** è il corrispettivo di dispacciamento, espresso in centesimi di euro/kWh e differenziato per le fasce orarie F1, F2 e F3, a garanzia della gradualità in ordine all'applicazione di corrispettivi di vendita differenziati per fasce orarie ai clienti non domestici connessi in bassa tensione diversi dall'illuminazione pubblica, di cui all'art. 1, comma 1, del TIV;”

2.4 All'articolo 1, comma 1.1 del Testo integrato, dopo la definizione "TIC" è aggiunta la seguente definizione:

“● **TILP** è il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondente ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria, di cui all'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, come successivamente modificato e integrato;”

2.5 L'articolo 12 del Testo integrato è sostituito con il seguente:

“Articolo 12

Componenti UC₃, UC₄, UC₆, UC₇ e MCT

12.1 Ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a g), le componenti UC₃, UC₄, UC₆, UC₇ e MCT.”

2.6 All'articolo 31, comma 31.1, lettera d), del Testo integrato, dopo le parole "UC₃, UC₆" è aggiunta la parola " , UC₇".

- 2.7 All'articolo 31, comma 31.2, lettera d), del Testo integrato, dopo le parole "UC3, UC4" è aggiunta la parola ", UC7".
- 2.8 All'articolo 31, comma 31.3, lettera d), del Testo integrato, dopo le parole "UC3, UC4" è aggiunta la parola ", UC7".
- 2.9 All'articolo 46, comma 46.1, del Testo integrato dopo le parole "UC4, UC6" sono aggiunte le parole ", UC7".
- 2.10 All'articolo 49, comma 49.1, del Testo integrato, dopo le parole "di cui ai commi 8.1 e 15.2" sono aggiunte le parole "e della componente UC7".
- 2.11 All'articolo 54, comma 54.1, lettera l), del Testo integrato, dopo le parole "di cui al comma 49.1", sono aggiunte le parole "e dalla componente UC7".
- 2.12 All'articolo 54, comma 54.1, dopo la lettera u), è aggiunta la seguente lettera v):
- "v) il Conto oneri per la gradualità, alimentato ai sensi del comma 26.3 del TIV".
- 2.13 Dopo l'articolo 71 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 71bis
Conto oneri per la gradualità

71bis.1 Il Conto oneri per la gradualità è utilizzato per la copertura degli oneri sostenuti da Terna, derivanti dall'applicazione del corrispettivo GF ai punti di prelievo di clienti finali non domestici connessi in bassa tensione trattati orari o per fasce ai sensi del TILP diversi dall'illuminazione pubblica e diversi da quelli serviti o aventi diritto al regime di salvaguardia."

Articolo 3
Componenti tariffarie

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT, per il trimestre gennaio – marzo 2009, sono fissati come indicato nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento.

Articolo 4
Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali

- 4.1 Salvo quanto disposto con deliberazione ARG/elt 47/08, per il trimestre gennaio – marzo 2009, ai fini del computo della componente compensativa prevista dal comma 74.4 del Testo integrato, i corrispettivi relativi al servizio di vendita di cui al medesimo comma 74.4 aggiornati ai sensi del comma 74.5, sono pari ai corrispettivi in vigore al 30 giugno 2007 aggiornati, limitatamente alle componenti a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento, espresse in centesimi di euro/kWh, tramite i coefficienti correttivi fissati nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento.

Articolo 5

Aggiornamento della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica clienti del settore elettrico in stato di disagio

5.1 I valori degli ammontari della compensazione per i clienti del settore elettrico in stato di disagio di cui alle tabelle 3 e 4 della deliberazione ARG/elt n. 117/08, con riferimento all'anno 2009, sono fissati come indicato nelle Tabelle 6 e 7 allegata al presente provvedimento.

Articolo 6

Aggiornamento dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 368/03 per l'anno 2009

6.1 Per l'anno 2009, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 368/03, è pari a 0,0167 centesimi di euro/kWh.

Articolo 7

Disposizioni finali

7.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dall'1 gennaio 2009.

7.2 L'Allegato A della deliberazione n. 348/07, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

19 dicembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis